

**PROVVEDIMENTO N. 86 DEL 14 MAGGIO 2019 RECANTE MODIFICHE AI REGOLAMENTI IVASS N. 1 DELL'8 OTTOBRE 2013 E N. 39 DEL 2 AGOSTO 2018, CONCERNENTI RISPETTIVAMENTE LA PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2018, N. 68 CONSEGUENTE ALL'ATTUAZIONE NAZIONALE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/97 SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA (IDD)**

## **RELAZIONE**

**Roma, 14 maggio 2019**

Con sentenza n. 2043 del 28 marzo 2019, il Consiglio di Stato ha annullato l'art. 10 del Regolamento IVASS n. 1/2013 nella parte in cui lo stesso non prevede l'instaurazione del contraddittorio con l'organo che, ricevuta la proposta sanzionatoria dagli uffici competenti, è chiamato ad irrogare la sanzione (c.d. *contraddittorio rafforzato*).

Il Consiglio di Stato - che si è espresso sul medesimo impianto concettuale generale del caso già deciso dalla stessa sez. VI con sentenza n.1595 del 26 marzo 2015, in un precedente concernente altro Istituto - ha rilevato che l'art. 10 comma 4 del sopra citato Regolamento non garantisce appieno il contraddittorio e, in conseguenza, esso è stato dichiarato illegittimo, "*nella parte in cui non prevede l'instaurazione di un contraddittorio con l'organo che, ricevuta la relazione istruttoria, è competente ad irrogare la sanzione*".

Il presente provvedimento, dunque, intende dare attuazione alla citata pronuncia colmando il vuoto normativo conseguente all'annullamento del menzionato art. 10 attraverso l'introduzione del c.d. contraddittorio rafforzato anche nel Regolamento n. 1/2013 con modalità identiche alle previsioni del Regolamento n. 39/2018 che già lo prevede per le violazioni commesse dal 1° ottobre 2018 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate al Titolo XVIII del Codice delle

assicurazioni ad opera del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 recante l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa).

Il provvedimento prevede, pertanto, per i procedimenti relativi a violazioni commesse fino al 30 settembre 2018:

- per l'ipotesi di contestazioni già notificate, la possibilità per i destinatari delle contestazioni medesime (data con la trasmissione della proposta di sanzione) di presentare ulteriori controdeduzioni scritte all'organo competente all'adozione della sanzione a condizione che essi abbiano precedentemente svolto difese scritte e/o partecipato all'audizione;

- per i procedimenti ancora da avviare, che nell'atto di contestazione sia data apposita evidenza della possibilità di cui al precedente alinea e della decadenza conseguente al mancato esercizio delle prerogative difensive in corso di procedimento;

- per i procedimenti in corso, una specifica disposizione transitoria volta a riaprire i termini a difesa, ove scaduti, al fine di consentire ai destinatari della contestazione di non incorrere in una decadenza che non era a suo tempo prevista. In tal caso, il termine per l'esercizio delle prerogative difensive decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento, inoltre, introduce modifiche al Regolamento n. 39/2018 per estendere il c.d. contraddittorio rafforzato anche alle fattispecie che ne erano escluse: in tal modo vengono ulteriormente ampliate le prerogative difensive dei destinatari delle contestazioni estendendo la portata applicativa della citata pronuncia del Consiglio di Stato anche a fattispecie da essa non contemplate.

Viene, pertanto, modificato l'art. 18, comma 5, del Regolamento n. 39/2018 nella parte in cui esso escludeva dal c.d. contraddittorio rafforzato le fattispecie di cui agli artt. 310-bis, comma 1 (*rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre – caso singolo*), 310-ter (*scatole nere e altri dispositivi elettronici*) e 310-quater (*obblighi di comunicazione alle banche dati*) del CAP i cui importi sanzionatori non erano stati modificati dal d.lgs. n. 68/2018.

Con il presente provvedimento viene altresì previsto – sia nel Regolamento n. 1/2013 (art. 14, comma 2) che nel Regolamento n. 39/2018 (art. 30, comma 2) – che i provvedimenti sanzionatori e le relative sentenze rimangano pubblicati sul sito internet dell’Istituto per cinque anni.

Al riguardo, relativamente alle violazioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, è stato introdotto altresì:

- nel Regolamento n. 1/2013, la pubblicazione per estratto nel Bollettino dell’avvio dell’azione giudiziaria per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori nonché dell’esito della stessa (art. 14, comma 2);
- nel Regolamento n. 39/2018, la pubblicazione per estratto nel Bollettino dell’avvio dell’azione giudiziaria per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori (art. 30, comma 2) <sup>(1)</sup>.

Tali previsioni sono volte a dare attuazione alla citata normativa antiriciclaggio (in particolare all’art. 66, comma 2), nonché a conformare la pubblicità relativa all’attività sanzionatoria dell’Istituto ai principi di cui al Regolamento (Ue) 2016/679 recante il regolamento generale sulla protezione dei dati (c.d. GDPR - *General Data Protection Regulation*) secondo cui i dati personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e sussiste il diritto alla cancellazione tra l’altro qualora i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali siano stati raccolti.

Completa il quadro delle modifiche apportate con il presente provvedimento l’inserimento, tra i destinatari delle violazioni in materia di antiriciclaggio previsti dall’art. 4, comma 3, del Regolamento n. 39/2018, delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell’Unione europea, stabiliti senza succursale in Italia

---

<sup>1</sup> La pubblicazione degli esiti dei ricorsi è, invece, già ordinariamente prevista dal Regolamento n. 39/2018.

(conformemente a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera u), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e già inseriti tra i destinatari della disciplina antiriciclaggio dal Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019).

E', conseguentemente, aggiornato anche l'art. 12, comma 3, lett. l) del Regolamento n. 39/2018 relativo al contenuto dell'atto di contestazione.

Lo schema di provvedimento, unitamente alla relazione accompagnatoria, non è stato posto in pubblica consultazione sul sito dell'Istituto e non contiene analisi di impatto della regolamentazione coerentemente con le previsioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4 del Regolamento n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS attuativo delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Le modifiche agli articoli 6 e 10 del Regolamento n. 1/2013 costituiscono, infatti, atto meramente attuativo della sentenza del Consiglio di Stato n. 2043 del 28 marzo 2019 che - in ritenuta attuazione di norme di legge nazionali ed europee - ha annullato l'art. 10, comma 4 nella parte in cui non prevedeva *“l'instaurazione di un contraddittorio con l'organo che, ricevuta la relazione istruttoria, è competente ad irrogare la sanzione”* determinando un vuoto normativo che necessitava di essere colmato.

Ragioni di necessità e di urgenza conseguenti alla decorrenza dei termini di legge per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, inoltre, rendono la procedura di cui al Titolo II del Regolamento n. 3/2013 incompatibile con le finalità dell'atto che ne risulterebbero definitivamente compromesse. Ciò anche in ragione della portata necessariamente residuale dell'intervento che trova applicazione solo per i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni commesse fino al 30 settembre 2018.

Le modifiche agli articoli 6 e 10 del Regolamento n. 1/2013, in ogni caso, replicano quelle già introdotte con il Regolamento n. 39/2018 – a suo tempo oggetto di pubblica consultazione - per le violazioni commesse dal 1° ottobre 2018.

La modifica all'art. 18 del Regolamento n. 39/2018, invece, rimuove il limite a suo tempo previsto per l'esercizio del contraddittorio rafforzato in senso favorevole per i destinatari delle contestazioni che vedono così ampliate le proprie prerogative difensive.

La previsione della durata massima di pubblicazione delle sanzioni, delle sentenze e delle informazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio che ad esse si riferiscono, nonché l'introduzione, tra i destinatari delle violazioni in materia di antiriciclaggio previsti dall'art. 4, comma 3, del Regolamento n. 39/2018, delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell'Unione europea, stabiliti senza succursale in Italia costituiscono attuazione di norme comunitarie e nazionali.

Da ultimo, va evidenziato che le disposizioni del presente provvedimento non comportano alcun sacrificio degli interessi dei soggetti vigilati - avendo esclusivamente una portata ampliativa dei loro diritti - e implicano adempimenti e/o costi aggiuntivi unicamente in capo ad IVASS.